



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE**

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott.	Emanuela Germano Cortese	PRESIDENTE
Dott.	Tiziana Maccarrone	CONSIGLIERE
Dott.	Gian Paolo Macagno	CONSIGLIERE REL

ha pronunciato la seguente

Oggetto:
Reclamo ex art. 18 l. fall.

SENTENZA

nella procedimento iscritto al n. **896 /2021 R.G.**

promosso da:

OMISSIS, quale titolare dell'omonima impresa individuale, C.F. OMISSIS
OMISSIS, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. OMISSIS
del Foro di OMISSIS, ed elettivamente domiciliato presso il difensore in OMISSIS
;

RECLAMANTE

contro

FALLIMENTO OMISSIS in persona del Curatore Dott.ssa OMISSIS
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. OMISSIS del Foro di
Milano, con domicilio digitale ai sensi dell'art. 16-sexies DL n. 179/2012 presso il difensore,
all'indirizzo di PEC OMISSIS

RESISTENTE

e

OMISSIS

RESISTENTE CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE RECLAMANTE: *“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale, nel merito, in accoglimento del presente reclamo e in totale riforma della sentenza n. 13/2021, prot. 36/2021 emessa in data 28/06/2021 dal Tribunale di Vercelli nel*



procedimento n. 2/2021 R.G. prefallimentari, notificata il 12 luglio 2021, revocare il fallimento della ditta individuale OMISSIS e del signor OMISSIS in proprio, con tutte le statuizioni conseguenti, in ogni caso, con vittoria di spese e onorari"

PER IL RESISTENTE FALLIMENTO: *"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, argomentazione, deduzione ed eccezione,*

- rigettare le domande proposte da OMISSIS quale titolare della omonima impresa individuale perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto:

- confermare la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 13/2021, pubblicata in data 28 giugno 2021. Con vittoria di spese, competenze, ed onorari di giudizio."

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 13/2021, pubblicata il 28 giugno 2021, il Tribunale di Vercelli, su ricorso di OMISSIS lavoratore subordinato, creditore in forza di decreto ingiuntivo per numerose mensilità retributive non versate, dichiarava il fallimento di OMISSIS titolare dell'omonima impresa individuale.

Il Tribunale:

accertava la qualità di impresa commerciale dell'impresa individuale OMISSIS e riteneva sussistente lo stato di insolvenza, considerati, quali fatti esteriori di cui all'art. 5 l.fall., i pignoramenti con esito negativo intrapresi dal creditore istante, l'ingente ammontare dei debiti e la chiusura dello stabilimento;

accertava la realizzazione della condizione di procedibilità di cui all'art. 15, u.c., l.fall., risultando l'imprenditore debitore nei confronti del creditore istante di un importo superiore ad € 30.000 (fondato su decreto ingiuntivo esecutivo) e sussistendo ulteriore indebitamento nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali;

rilevata la mancata costituzione del debitore, affermava la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 1, comma 2, l.fall.

2. Avverso la predetta sentenza OMISSIS ha proposto reclamo chiedendo la revoca del fallimento.

Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 1 l.fall.

Con il secondo motivo di reclamo, strettamente connesso al primo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 15 l. fall., in combinato disposto con gli artt. 24 Cost., 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., affermando che le prove acquisite nel processo sarebbero state sufficienti per accertare la non fallibilità ai sensi dell'art. 1, secondo comma, l. fall.

A sostegno dei motivi di reclamo ha prodotto varia documentazione, tra cui le dichiarazioni dei redditi 2019, 2018 e 2017 e le informative delle Agenzie fiscali e degli Enti previdenziali.

3. Si è costituito nel presente procedimento il Fallimento di OMISSIS chiedendo il rigetto del reclamo.

Non si è costituito il creditore istante OMISSIS e – verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza – ne è stata dichiarata la contumacia.



4. L'udienza di discussione del 7.9.2021 si è tenuta nelle forme della trattazione scritta, per la quale le parti hanno depositato note difensive come autorizzato; la Corte, con ordinanza in pari data, ha respinto la richiesta del Fallimento resistente intesa ad ottenere un termine per repliche e ha riservato la decisione.

*** **

1. Con entrambi i motivi di reclamo, OMISSIS deduce il mancato superamento delle soglie di fallibilità contemplate dall'art. 1, comma 2 l.fall., producendo, per dimostrare l'insussistenza del requisito dimensionale ai fini del fallimento documentazione varia, tra cui sono rilevanti le dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019, le informative richieste ed ottenute dalle Agenzie fiscali e dagli Enti previdenziali, la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dal OMISSIS nei confronti di OMISSIS SPA.

2. Va a tale riguardo richiamato l'orientamento della S.C. secondo il quale "Il debitore è onerato della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, e, non essendo la società di persone tenuta al deposito dei bilanci, lo stesso può assolvere a detto onere con documentazione sostanzialmente equivalente, idonea a fornire una chiara, trasparente, completa ed intellegibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa, e quindi con la produzione del Modello unico relativo ai redditi o di altra documentazione che deve essere vagliata dal giudice del merito (cfr. Cass. civ. Sez. I, 23/11/2018, n. 30518).

3. Nella specie, i documenti prodotti non possono ritenersi idonei – in adempimento dell'onere probatorio imposto all'imprenditore – a dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali ostativi al fallimento previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall.

3.1. In via generale, le dichiarazioni dei redditi prodotte non risultano *ex se* attendibili, essendovi palese contrasto tra gli esigui importi dichiarati e l'attività svolta (risultante dalle commesse in essere ancora nell'anno 2019 e da quanto riferito dai dipendenti al Curatore), e comunque le sole dichiarazioni fiscali non consentono, in assenza di un completo ed attendibile impianto contabile, di rilevare con completezza crediti, debiti e consistenza dei beni strumentali dell'impresa.

3.2. Nella specie poi, la ricostruzione dell'attivo patrimoniale deve tenere conto, oltre a quanto indicato nel reclamo (€ OMISSIS pari al valore dei beni strumentali per tutti i tre anni in considerazione), del cospicuo credito vantato nei confronti del OMISSIS in concordato preventivo, indicato nella domanda di concordato in € OMISSIS (importo per il quale OMISSIS è stato ammesso al voto).

Anche tenendo conto della sola parte del credito riscontrata da fatture emesse, pari ad € 294.032,80, risulta già superata la soglia di € 300.000,00 prevista dall'art. 1, comma 2, lett. a); né, in mancanza di ulteriori documenti contabili, possono prendersi in considerazione le argomentazioni di parte reclamante con riguardo alla possibilità di istituire uno specifico fondo di svalutazione, cosa di fatto non avvenuta o tanto meno le invocazioni dei principi contabili per la redazione del bilancio, redazione in concreto non effettuata. Inoltre, la paventata e meramente eventuale futura inesigibilità totale o parziale del credito verso OMISSIS (e ciò con particolare riferimento alla sua mancata indicazione nel progetto di riparto depositato il 21.5.2021 dal Commissario giudiziale del concordato preventivo del OMISSIS, non rileva, in



quanto l'entità del credito medesimo deve essere valutata - ai meri fini della sussistenza del requisito dimensionale - con riguardo ai tre anni antecedenti la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, e rispetto a tale periodo esso risulta confermato dalla documentazione in atti.

Va infine rilevato che non è stato prodotto il libro cespiti, necessario al fine di dimostrare la consistenza dei beni strumentali, e che - quanto meno - il valore dell'immobile di proprietà destinato all'attività aziendale, sito in OMISSIS, va aggiunto all'attivo.

4. Ne consegue che - per quanto attiene all'esimente di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) l.fall. - non solo il reclamante non ha adempiuto all'onere probatorio a lui incombente, ma sono ravvisabili plurimi e concordanti elementi che comprovano - in positivo - il superamento da parte dell'attivo patrimoniale della soglia di € 300.000.

Tanto è sufficiente per escludere l'allegata insussistenza del requisito dimensionale.

5. L'insolvenza, non espressamente contestata, emerge *ex actis* da plurimi indici sintomatici (ingenti debiti non onorati nei confronti dell'Erario, dei dipendenti e degli istituti bancari, pignoramenti tentati con esito negativo, chiusura della sede).

6. Il reclamo è pertanto infondato e deve essere integralmente rigettato.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.

La liquidazione delle spese avviene in base al DM 55/2014, con riferimento allo scaglione corrispondente al valore indeterminato (cfr. Cass. civ. SU Sent. n. 16300 del 24.07.2007) e in misura prossima alla minima, in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate, quindi in complessivi € 3.400,00, di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva ed € 1.700,00 per la fase decisoria (consistita nelle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione in presenza), oltre al rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA di legge.

Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte reclamante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio di reclamo proposto ai sensi dell'art. 18 legge fallimentare e iscritto al n. 896/2021 R.G., avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 13/2021 del Tribunale di Vercelli, pubblicata in data 28 giugno 2021;

la Corte di Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette:

RESPINGE il reclamo proposto da OMISSIS, titolare dell'omonima impresa individuale;

DICHIARA TENUTO E CONDANNA il reclamante OMISSIS, titolare dell'omonima impresa individuale, alla rifusione, in favore del resistente **FALLIMENTO** OMISSIS delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 3.400,00 oltre al rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA di legge.

DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02



perché la parte reclamante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al reclamante ai sensi dell'art. 18 l. fall.

Torino, così deciso nella camera di consiglio del 7 settembre 2021

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Gian Paolo Macagno

IL PRESIDENTE

Dott. Emanuela Germano Cortese

